

COMUNE DI FINALE LIGURE

(Provincia di Savona)

RUOLO N. _____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FINALE LIGURE E IL NUCLEO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ANC LIGURIA PER ATTIVITA' INTEGRATIVA E/O SUPPORTO A SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE .

L'anno duemilaventi del mese di, il giorno _____ in Finale Ligure e nella sede del Palazzo Comunale sita in Via Pertica, n. 29;

TRA

il Dott. **Eugenio Minuto**, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Finale Ligure – Via A. Ghiglieri, n. 10 – Dirigente dell'Area Sicurezza Urbana e Risorse Umane del Comune di Finale Ligure, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Finale Ligure – Codice Fiscale 00318330099 – in forza dell'art. 72 del vigente "Regolamento dei contratti" e dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, una parte;

E

Il Sig. _____ nato a _____ e domiciliato per la carica ricoperta presso Comando Legione Carabinieri Liguria, Via Brigata Salerno, 19 - 16146 Genova, che interviene nel presente atto, in qualità di Presidente pro-tempore del Nucleo Regionale Volontariato di Protezione Civile Liguria dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, (in seguito sarà chiamato Nucleo) , costituito a Genova il 30

agosto 2005 (C.F. 95098080104), il quale agisce nel presente atto in esecuzione dell'approvazione da parte della Presidenza Nazionale A.N.C. ;

PREMESSO CHE

- la legge-quadro sul volontariato 11/08/1991 n.266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, a salvaguardia della sua autonomia e a favore del suo contributo originale nel conseguimento di carattere sociale, civile e culturale (art. 1 comma 1) ;
- la Regione Liguria ha emanato la Legge Regionale 6 dicembre 2012, n° 42 "Testo unico delle norme sul Terzo Settore", in attuazione della legge quadro sul volontariato;
- in base all'art.8 della L.R. n.40 del 30/08/1993, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per conseguire particolari finalità nel campo sociale, civile e culturale;
- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, prevedendo i criteri cui si devono attenere le amministrazioni statali e gli enti locali nei rapporti con le associazioni esistenti;
- l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, avente sezioni in tutto il territorio nazionale e all'estero, ha costituito nel proprio ambito Nuclei di volontariato, al fine di operare nel settore della solidarietà a favore dei soci ANC e di altre situazioni di bisogno;
- ai sensi dell'art.1, comma 4, del DPR 194/01, il Dipartimento della protezione civile, preso atto della capacità tecnico operativa, ha iscritto l'ANC nell'elenco delle organizzazioni di volontariato, con atto prot. n. DPCNRE/0030646 dell'1.7.2003;

- il Comune con delibera di Giunta n..... del....., intende avvalersi delle prestazioni del Nucleo, stabilendo di stipulare una convenzione per attività integrative e/o di supporto alla Polizia Locale;
- il Nucleo si impegna a prestare la propria opera senza scopi di lucro alcuno, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà ed attraverso canoni di “gratuità, sussidiarietà, temporaneità”, in base alla finalità del proprio Statuto;

Quanto sopra premesso, tra le Parti come sopra costituite;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione e si intendono, sotto il presente articolo, interamente riportate.

ART. 2 FINALITA' E OGGETTO

Il nucleo si impegna a collaborare con il Comune in attività integrative e/o di supporto alla Polizia Locale, quale componente attiva di protezione civile in caso di eventi calamitosi, ovvero per esercitazioni programmate, nonché in occasione di particolari circostanze quali:

- assistenza, durante l'anno scolastico, all'attraversamento sulle strisce pedonali in prossimità delle Scuole Elementari;
- supporto in occasione di particolari situazioni che richiedono la mobilitazione del sistema comunale di protezione civile;
- supporto in occasione del recupero di personale infortunato, ovvero nella ricerca di persone allontanate o disperse;

- supporto logistico, su richiesta dell'Amministrazione, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi .

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

Per la direzione ed il coordinamento del servizio del volontariato dovrà farsi riferimento al Comandante della Polizia Locale di Finale Ligure.

All'inizio delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione il Comandante della Polizia Locale, ed il delegato del Nucleo, Sig. Amico Maurizio Presidente della Sezione A.N.C. di Finale Ligure, concorderanno il programma e i dettagli operativi delle attività stesse.

Il Nucleo si impegna ad utilizzare soci volontari esclusivamente iscritti al medesimo. I predetti volontari svolgeranno il servizio di cui alla presente convenzione indossando la divisa prescritta a norma dei regolamenti interni al Nucleo.

In particolare i volontari saranno muniti di:

1. apposito tesserino di riconoscimento con foto;
2. uniforme sociale identificativa dell'appartenenza all'A.N.C.

Il Nucleo garantisce che gli operatori inseriti nell'attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività specifiche. Potranno essere utilizzati, qualora le circostanze lo rendano necessario e opportuno, i mezzi a disposizione del personale del Nucleo. Durante lo svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione è vietato l'utilizzo di accessori che possano ingenerare confusione con gli accessori e gli strumenti in dotazione agli organi di polizia. Le prestazioni dei volontari

sono complementari e non sostitutive alle normali attività svolte dall'Amministrazione Comunale attraverso il proprio personale.

ART. 4 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Il Nucleo si impegna a svolgere, compatibilmente con la disponibilità di tempo del proprio volontariato, le attività oggetto della presente convenzione, con gli orari che saranno di volta in volta concordati in base alle effettive esigenze.

Il Nucleo si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre a dare immediata comunicazione, ai responsabili competenti del Comune, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al delegato del Nucleo ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa comunque incidere sulla validità o sul contenuto della presente convenzione.

I responsabili competenti del Comune e il delegato del Nucleo altrimenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore, verificando i risultati attraverso specifici incontri dopo ogni intervento.

ART. 5 OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

Il Nucleo stipulerà idonea assicurazione a favore dei propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le

malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 CONTRIBUTO COMUNALE

Il Comune, per lo svolgimento della presente convenzione, riconosce al Nucleo un contributo di € 5.000,00 (cinquemila/00). Il Nucleo potrà utilizzare il contributo ricevuto per l'acquisto e la manutenzione di beni da impiegare nelle attività convenzionate, per il mantenimento e il miglioramento dell'organizzazione, in quota parte per concorrere alle spese di mantenimento della struttura associativa, per garantire la formazione e la sicurezza dei volontari, per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, per le coperture assicurative dei volontari, per il rimborso ai volontari delle spese sostenute a patto che siano direttamente riconducibili all'esercizio di attività convenzionate, etc.

Il contributo sarà erogato come segue:

- per il 50% all'atto della sottoscrizione della presente convenzione;
- per il 50% entro trenta giorni dalla rendicontazione annuale, da presentarsi entro il mese di gennaio successivo all'esercizio di riferimento, contenente una relazione tecnica sull'attività svolta ed una rendicontazione economica sull'impiego del contributo comunale per le voci formalizzate nel presente articolo ed eventuali altre, purché chiaramente riconducibili all'esercizio delle attività convenzionate.

I documenti contabili comprovanti le spese dichiarate dovranno essere conservati per almeno cinque anni presso la sede dell'Associazione, e resi disponibili dietro semplice richiesta del Comune.

Art. 7 DURATA

La presente convenzione avrà durata a tutto il 31/12/2020. Tale termine di validità potrà essere esteso previo accordo in forma scritta fra le parti.

ART. 8 AGEVOLAZIONI

Ai sensi dell'art. 8 comma 9 legge 266/1991, gli atti derivanti dall'applicazione della legge precitata sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Le spese che comunque dovessero derivare dal presente articolo saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente convenzione, l'esame della stessa è rimandato al giudizio del Tribunale di Savona.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Il Presidente pro-tempore del Nucleo garantirà sulle norme compartimentali di impiego dei singoli volontari impegnati nelle attività di cui al precedente art. 2, che dovranno essere necessariamente improntate alla moralità ed al rispetto del personale operante nelle attività di pubblico interesse.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.